

Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Milano**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Vincenzo Perozziello	Presidente
Dott.	Marianna Galioto	Giudice
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo 36273/2013 R.G., proposta da

**FABER SRL**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone e Felice Riva ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Larga n. 6, come da procura a margine dell'atto di citazione;

- attore -

**CONTRO**

**MANLIO GAVIRAGHI**, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Merlo, n. 1 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuti -

**CONCLUSIONI**



Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 12 gennaio 2016.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 24.4.2013 Faber s.r.l. (di seguito: Faber) conveniva in giudizio Manlio Gaviraghi (di seguito: Gaviraghi), nella sua qualità di ex amministratore di Geta Hotel s.r.l. (di seguito: Geta Hotel) – società detenuta integralmente dall'attrice dal 9.11.2007 – chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 45.067,55, oltre interessi e spese di giudizio.

A fondamento delle pretese dell'attrice vi è una scrittura privata di garanzia e manleva sottoscritta dal convenuto in data 15.3.2007 (di seguito anche: l'Accordo di Manleva), in occasione dell'aumento di capitale di Geta Hotel e dell'ingresso di Faber nella compagine sociale come socio di maggioranza.

Nella scrittura menzionata, l'allora amministratore Gaviraghi assumeva l'impegno di *"integralmente indennizzare manlevare la FABER SRL per ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza di attivo, perdita, onere, costo (anche di difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare che si verificassero a carico di GETA HOTEL srl in conseguenza della gestione della società fino alla data in cui cesserà dalla carica di amministratore unico"*.

Va subito detto che l'Accordo di Manleva prevedeva oltre al patto di manleva anche l'impegno dell'amministratore alla compensazione delle poste passive con quelle attive al fine di azzerare ogni pendenza della società in vista della totale acquisizione delle quote da parte dell'attrice, con espressa autorizzazione *"... a cedere, ... un ramo d'azienda, ... compresa la partecipazione detenuta nella società Ge.ri Srl"*(cfr. art. 5 scrittura privata del 15.3.2007).

\* Si costituiva tempestivamente il convenuto eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c., in particolare per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti dell'ex amministratore – cessato dalla carica il 25.9.2007 – e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea.



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

Risultando la causa di natura documentale e non essendo quindi necessaria l'acquisizione di prove costituenti, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente rimesso al Collegio per la decisione.

**I) Questioni preliminari processuali e di merito: rigetto delle eccezioni di parte convenuta.**

Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate da parte convenuta, si osserva quanto segue.

- Sulla nullità dell'atto di citazione: rilevato che, per costante interpretazione giurisprudenziale, la nullità dell'atto di citazione, prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c., si rinvia nell'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, dovendosi operare l'identificazione della "causa petendi" con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute in citazione (cfr. Cass. n. 11751/2013; Cass. n. 27670/2008), l'eccezione deve essere rigettata, in quanto nel caso di specie il contesto generale dell'atto introduttivo consente di dedurre agevolmente e in maniera immediata la domanda formulata ed il fondamento della stessa, valorizzando adeguatamente la parte assertiva dell'atto e la documentazione allegata. Il contenuto della comparsa di costituzione, d'altra parte, conferma che nel merito alcuna difesa è stata compromessa, avendo parte convenuta preso posizione sulla domanda attorea in maniera specifica e puntuale, tra l'altro contestando il documento allegato – l'Accordo di Manleva – da cui origina la pretesa avversaria.

- Sulla prescrizione: parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla prescrizione dell'azione di responsabilità dell'amministratore, poiché parte convenuta, nelle proprie difese, ha dimostrato di avere consapevolezza che il fondamento della domanda di parte attrice si rinvia nell'Accordo di Manleva e che, invece, l'azione proposta non riguarda la responsabilità dell'amministratore, e non è pertanto qualificabile ex art. 2476 comma 3 c.c.

In particolare, il Gaviraghi non ha disconosciuto la sottoscrizione del documento prodotto, né tantomeno la sua veste giuridica, ma si è limitato a fornire esclusivamente un'interpretazione alternativa in ordine al termine temporale entro il quale restringere il preteso indennizzo dell'attrice. Nel caso che ci occupa, pertanto, il patto di manleva – contratto atipico con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con l'obbligo di tenere indenne il manlevato (cfr. Cass. 13613/2013) – costituisce fonte di un autonomo



rapporto giuridico sostanziale, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto, come stabilito dall'art. 2946 c.c. (cfr. Trib. Roma 12271/2014).

**II) La domanda attorea di merito: parziale accoglimento.**

Nel merito, la domanda formulata da parte attrice riguarda la condanna di Gaviraghi, in forza del patto di manleva del 15.3.2007, al pagamento della somma di € 45.067,55 così determinata:

A) insussistenza di cassa per € 9.880,00 relativi al mancato versamento del corrispettivo incassato dalla vendita della partecipazione di Geta Hotel nella società Ge.ri s.r.l. (di seguito: Ge.ri) ai soci di minoranza di Geta Hotel; ulteriori € 1.888,43 per ammanchi; una differenza sul pagamento "MARR" per € 55,22;

B) sopravvenienza passiva per il sinistro 13.6.2014 per € 30.189,08 relativi alla condanna di Geta Hotel, quale terza chiamata, al risarcimento del danno, oltre spese legali, stabilita dal Tribunale di Rovereto con sentenza n. 2/2010 del 4.1.2010, per il sinistro occorso in data 13.6.2004 ad alcuni ospiti dell'Albergo Elisabetta, gestito all'epoca dei fatti da Geta Hotel in forza di contratto stipulato con Albergo Elisabetta di Giovanazzi Marco & C. s.n.c., come da scrittura privata in data 22.03.2004 (cfr. sent. n. 2/2010 Trib. Rovereto, p. 5).

C) mancato azzeramento fornitori pregressi per € 3.056,82, relativo appunto a debiti pregressi con fornitori non saldati dalla gestione Gaviraghi.

\* Il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento solo una parte delle richieste avanzate dalla società attrice, in particolare la manleva relativa alla condanna derivante dalla citata sentenza n. 2/2010 del Tribunale di Rovereto (sub. B), cui deve sommarsi un esiguo importo residuo dalla compensazione debiti/crediti verso i fornitori di Geta Hotel (sub. C).

Passando ad analizzare nel dettaglio le singole voci che compongono la pretesa attorea ed il relativo materiale probatorio, si espone quanto segue.

- Quanto all'insussistenza di cassa sub. A), le deduzioni svolte da Faber in ordine al mancato versamento nelle casse di Geta Hotel del corrispettivo (€ 9.880,00) della cessione ai soci di minoranza delle quote di partecipazione alla società Ge.ri, operazione gestita da Gaviraghi e perfezionata il 17.5.2007 (cfr. doc. 5 att.; doc. 6 conv.) sono state puntualmente contestate dalla difesa di parte



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

convenuta, la quale ha fornito una ricostruzione alternativa della vicenda, opponendo come fatto estintivo della pretesa avversaria l'intervenuta compensazione tra il prezzo di vendita della partecipazione Ge.ri e quello dovuto da Faber ai soci di minoranza uscenti da Geta Hotel per la cessione delle loro quote pari ad un valore di € 10.400,00 (cfr. doc. 2 att.; doc. 3 conv.).

A fronte del dato neutro ricavabile da entrambi gli atti di cessione (quello di Geta Hotel in favore dei soci di minoranza del 17.5.2007 e quello dei soci di minoranza in favore di Faber il 9.11.2007), nei quali sono presenti le quietanze dei soggetti cedenti, e dell'espressa eccezione sollevata dal convenuto, parte attrice non ha preso posizione in nessuno degli scritti utili – prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e comparsa conclusionale –.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'accordo di compensazione dedotto dal convenuto deve ritenersi non contestato.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto anche conto dell'ampio utilizzo della compensazione che ha caratterizzato il patto sottoscritto in data 15.3.2007, le allegazioni del convenuto relative all'esistenza di un apposito accordo di compensazione tra le parti risultano provate.

Nulla risulta, pertanto, dovuto dal convenuto all'attrice in riferimento al versamento del corrispettivo della cessione Ge.ri, dovendosi ritenere che l'operazione effettuata abbia avuto un esito vantaggioso soprattutto per Faber, la quale risulterebbe ancora debitrice verso i soci cedenti per € 520,00 (differenza € 10.400,00 - € 9.880,00).

Con riguardo agli importi di € 1.886,43 ed € 55,22, rispettivamente imputati dall'attrice a *"cassa non consegnata e/o giustificata, al netto del pagamento fattura Valsecchi"* ed a *"differenza su pagamento MARR"*, è stata allegata una documentazione incompleta ed inidonea a provare il fondamento del credito fatto valere. Si rileva che il doc. 9, prodotto unitamente all'atto di citazione, attiene a copie di documenti informatici relativi a num. 6 fogli contenenti estratto conto contabile di Geta Hotel alla data del 21.1.2013, stampa di mastro e prima nota contabile, tutti annotati in calce o a margine con appunti scritti a mano con matita e privi di sottoscrizione e/o timbro e/o vidimazione.

Viene, in tal modo, assolutamente preclusa la possibilità di verificare la veridicità dei dati contenuti nelle scritture prodotte e l'effettiva correttezza dei conteggi, unilateralmente predisposti dell'attrice.

Questo tipo di allegazione non può costituire prova del credito vantato dall'attrice, in quanto non rispondente ad alcuno dei requisiti di legge previsti in tema di scritture contabili.



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

Si evidenzia, altresì, che rispetto all'apposita contestazione sollevata dal convenuto in comparsa di risposta (pag. 6), sull'assoluta indeterminatezza del fondamento delle due poste passive addebitata alla gestione Gaviraghi, alcuna integrazione probatoria è stata fatta dalla difesa avversaria, la quale in sede istruttoria non ha prodotto né dedotto alcun ulteriore mezzo di prova.

Non risulta, quindi, provata né la sussistenza (in ordine all'*an* ed al *quantum*) né la riconducibilità dell'eventuale debenza degli importi sopra indicati alla gestione del convenuto.

La domanda sub A) deve, pertanto, essere rigettata.

- Quanto alla sopravvenienza passiva relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Rovereto sub. B), parte attrice, richiamando l'Accordo di Manleva, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla condanna sopravvenuta in data 4.1.2010 con la citata sentenza n. 2/2010.

In via preliminare, è opportuno riconoscere validità all'Accordo di Manleva, in quanto il suo contenuto – relativo all'indennizzo cui è tenuto il Gaviraghi – è determinato e pacifico tra le parti e l'interesse cui è volto è meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c.

Si deve altresì constatare – perché lo si ricava direttamente dalla lettera dell'accordo di manleva (v. supra) - che la garanzia assunta da Gaviraghi aveva ad oggetto passività, sopravvenienze passive, minusvalenze, insussistenze di attivo, perdite, ecc. verificatesi a carico di Geta Hotel sino al 25.9.2007, tale essendo la data in cui il Gaviraghi risulta essere cessato dalla carica di amministratore unico.

Le eccezioni mosse dal convenuto in ordine ad una diversa collocazione del limite temporale della sua responsabilità non hanno pregio, sia perché sono in contrasto con la lettera del contratto, sia perché, come si è detto, risulta chiaramente che l'attore non ha agito nei confronti del Gaviraghi esercitando l'azione sociale di responsabilità, ma in forza dell' Accordo di Manleva.

Valutando ora la riconducibilità all'amministrazione del convenuto della sopravvenuta sentenza di condanna e dei conseguenti esborsi, si rileva che la pronuncia che ha visto soccombente Geta Hotel, condannata a rifondere ad Albergo Elisabetta di Giovanazzi Marco & C. s.n.c. le somme dovute a titolo di risarcimento danno (oltre alle spese di giudizio), ha avuto origine nell'azione intrapresa dagli ospiti della struttura ricettiva rimaste vittime di un furto di biciclette, avvenuto in data 13.6.2004, durante il soggiorno presso l'hotel gestito in quel periodo da Geta Hotel, allora amministrata dal Gaviraghi.



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

La vicenda processuale è iniziata nel marzo 2007 – quando Gaviraghi era ancora amministratore - e Geta Hotel, quale terza chiamata, si è costituita in giudizio in data 20.12.2007 in persona del nuovo amministratore.

La condanna di Geta Hotel, che deriva dall'impegno di garanzia assunto nel 2004 dall'amministrazione della società nei confronti di Albergo Elisabetta, ha dunque comportato una sopravvenienza passiva per la società, che trova causa nella gestione del Gaviraghi.

Invero, nonostante la controversia si sia conclusa nell'anno 2010 e la costituzione in giudizio di Geta Hotel sia avvenuta tramite il nuovo amministratore Lorenzo Riva, appare evidente dalla lettura della motivazione della sentenza (cfr. doc. 6 att.; doc. 7 conv.) che la genesi della responsabilità della società terza chiamata – Geta Hotel appunto - risale ad un momento in cui l'amministrazione era affidata al convenuto Gaviraghi. Quest'ultimo, inoltre, si è occupato di predisporre, attraverso i propri legali di fiducia, la difesa in giudizio, come si desume sia dalla documentazione allegata da Faber (docc. 12-29 att.: corrispondenza tra i legali patrocinanti la causa avanti al Tribunale di Rovereto, l'amministratore unico Lorenzo Riva e Francesco Berducci, ex responsabile contabilità Geta Hotel), sia dalla circostanza che la formale costituzione in giudizio della Società - considerati anche il termine a difesa e la data della prima udienza (9.1.2008) - è avvenuta nel dicembre 2007 per tramite del nuovo amministratore, soltanto perché Faber era subentrata nel controllo della società solo poco tempo prima (il 9.11.2007).

La domanda di manleva avanzata dall'attrice, relativa alla rifusione di quanto dovuto in forza della citata sentenza, è fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.

Dal punto di vista quantitativo, le contestazioni di parte convenuta sono condivisibili, in quanto la pretesa attorea relativa all'importo di € 30.189,08, non è stata provata in maniera completa e puntuale da Faber.

Parte attrice si è, infatti, limitata ad allegare, con il doc. 7, una tabella di conteggi unilateralmente predisposta, cui a margine sono appuntate, sempre a mano ed a matita, quelli che dovrebbero essere i corrispondenti documenti giustificativi degli importi dovuti.

Si rileva che le uniche poste passive, derivanti dalla sentenza di condanna, che sono state documentate dall'attrice riguardano:

- l'importo di € 13.479,94 relativo al risarcimento stabilito dalla sentenza stessa, cui sono sommati gli interessi e la rivalutazione (cfr. doc. 7d);



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

- la somma di € 6.498,96 relativa alla rifusione delle spese legali sostenute dagli attori del procedimento avanti al Tribunale di Rovereto (cfr. doc. 7c) e poste a carico di Albergo Elisabetta, gravanti su Geta Hotel in forza dell'accordo di manleva del 2004;
- l'importo di € 3.459,83 relativo alla rifusione delle spese legali sostenute dall'Albergo Elisabetta e poste a carico di Geta Hotel in sentenza (cfr. doc. 7f);
- l'importo di € 2.750,05 di cui alla fattura allegata n. 163 del 24.6.2010 del legale di Geta Hotel (cfr. doc. 11) e l'importo di € 1.288,23 di cui alla fattura allegata n. 38 del 22.2.2011 del legale domiciliatario di Geta Hotel presso Rovereto (cfr. doc. 7b), entrambe emesse durante la nuova gestione della società.

Per quanto riguarda le somme elencate ai docc. 7e1 e 7e2 relativi a presunte spese di trasferta sostenute dal nuovo amministratore di Geta Hotel per la partecipazione alle udienze avanti al Tribunale di Rovereto, risulta impossibile al Tribunale, in base a tale documentazione scritta a mano, priva di sottoscrizione e riferita, altresì, ad importi maggiori per non meglio precisate consulenze amministrative per gli anni 2008/2009 da parte della società Revasa srl, stabilire un nesso con gli oneri derivanti dalla sentenza di condanna di cui si discute.

Con riferimento alle maggiori cifre esposte per i compensi dei legali di Geta Hotel si evidenzia che la fattura di cui al "doc. 7a2" per € 1.384,13 risulta debitamente quietanzata dallo stesso legale in data 7.9.2007, periodo in cui l'amministrazione della società era ancora affidata a Gaviraghi, mentre per quanto riguarda il professionista domiciliatario l'unica fattura presente in atti è quella già citata, contenuta nel doc. "7b".

La domanda di Faber sub. B), viene, quindi accolta limitatamente all'importo di € 27.477,01 (€13.479,94 + € 6.498,96 + € 3.459,83 + € 2.750,05 + € 1.288,23), così come provato dalla documentazione acquisita al processo.

- Quanto al mancato azzeramento dei fornitori pregressi sub. C), l'attrice ha lamentato la permanenza di un debito complessivo verso i fornitori di Geta Hotel per € 3.056,82 che la precedente gestione, nonostante l'accordo sottoscritto, non ha provveduto ad estinguere prima della cessione della società a Faber.



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

Parte attrice non ha, tuttavia, allegato alcuna documentazione a sostegno del residuo debito, elencando semplicemente i nominativi di alcuni creditori e riconoscendo l'intervenuta compensazione con un credito verso il cliente Asvico s.r.l.

Per converso, la difesa del convenuto ha prodotto al doc. 8 una comunicazione mail tra Lorenzo Riva e Francesco Berducci datata 29.1.2010, la quale conferma la sussistenza del debito di Geta Hotel verso alcuni fornitori per un totale di € 6.325,51, l'esistenza del credito verso il cliente Asvico s.r.l. per € 6.237,79 e la presenza della fattura n. 193/2007 dello Studio Tremolada & Parravicini rimasta inevasa per € 2.969,10.

Parte convenuta, pertanto, ha anzitutto provato che, con riferimento a queste poste di debito/credito è stata applicata, con il consenso di controparte, la compensazione prevista nell'Accordo di Manleva.

Parte convenuta ha altresì riconosciuto un ulteriore debito pregresso, ma ha, altresì, documentato al doc. 9 l'avvenuto pagamento della fattura n. 193/2007 dello Studio Tremola & Parravicini, producendo apposita quietanza sottoscritta dal creditore in data 11.10.2007, prima della cessione di Geta Hotel a Faber.

Non risulta pertinente, quindi, l'eccezione sollevata dall'attrice riguardo la non opponibilità a Faber della fattura quietanzata allegata dalla difesa Gaviraghi, essendo, invece, necessaria la prova del pagamento della RLBA oppure dell'assegno o del bonifico bancario. A tal riguardo si evidenzia che lo Studio Tremolada & Parravicini non risulta avere avanzato, a distanza di anni, alcuna richiesta di pagamento alla nuova amministrazione di Geta Hotel, dovendosi, pertanto, ritenere effettiva la quietanza rilasciata dal creditore e non sussistendo perciò, sul punto, alcun interesse di Faber ad agire per il saldo di tale importo.

Da ultimo, si rileva che, da un semplice conteggio, l'unico importo residuo a debito del convenuto ammonta ad € 87,72, ricavato appunto dalla compensazione tra debito verso fornitori e credito verso Asvico s.r.l. (€ 6.327,51 - € 6.237,79), così come sostenuto dal convenuto.

Limitatamente a tale somma, la domanda di parte attrice appare accoglibile.

Spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

\* Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ritiene il convenuto Gaviraghi, in forza dell'accordo sottoscritto in data 15.3.2007, tenuto al pagamento in favore dell'attrice Faber, a titolo di indennizzo, dell'importo complessivo di €



Sentenza n. 13879/2016 pubbl. il 19/12/2016  
RG n. 36273/2013

27.564,73 (€ 27.477,01 sub B. + € 87,72 sub C = € 27.564,73), così come provato dalla documentazione acquisita al processo, oltre interessi come da domanda.

## II) Spese processuali.

Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., sicché parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in € 7.254,00, oltre contributo unificato (€ 900,00), spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- I) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara tenuta e **CONDANNA** parte convenuta Manlio Gaviraghi a pagare a parte attrice Faber S.r.l., per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 27.564,73, oltre interessi dalla domanda al saldo.
- II) **CONDANNA** parte convenuta Manlio Gaviraghi alla refusione in favore di parte attrice Faber S.r.l. delle spese processuali che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre contributo unificato (€ 900,00), spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 14 aprile 2016

Il Giudice estensore  
ANGELO MAMBRIANI

Il Presidente  
VINCENZO PEROZZIELLO

